


COMUNE DI TEMU'
Provincia di Brescia




**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)**

*articolo 13 D.L. 06.12.2011, n. 201
convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214*

articolo 1, comma 380, legge 24.12.2012, n. 228

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 05 del 03/05/2012
Aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 25/04/2013


IL SINDACO
(Dott. Roberto Merico)




IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Merico

INDICE

CAPO I – Norme generali

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Definizione di fabbricati ed aree
Art. 3	Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento
Art. 4	Aree divenute inedificabili
Art. 5	Determinazione base imponibile dei fabbricati
Art. 6	Determinazione delle aliquote
Art. 7	Abitazione principale e pertinenze
Art. 8	Riduzioni di aliquota e d'imposta
Art. 9	Esenzioni
Art. 10	Denunce
Art. 11	Versamenti
Art. 12	Ravvedimento operoso
Art. 13	Dilazioni di pagamento
Art. 14	Attività di controllo

CAPO II – Norme finali

Art. 15	Pubblicità del regolamento e degli atti
Art. 16	Norme di rinvio
Art. 17	Applicabilità del regolamento

Allegato "A" – elenco coefficienti di rivalutazione rendite fabbricati e aliquote
Allegato "B" – tabella valori medi delle aree edificabili

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di Temù, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs., 14 marzo 2011, n. 23, recante “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”, nonché in relazione alla potestà regolamentare disciplinata dall'articolo 59 del richiamato D.Lgs. 446/97, in materia di I.C.I., al quale rinvia la normativa relativa all'IMU.
2. Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento alle norme che prevedono l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria, contemplate dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché al dettato degli articoli 8 e 9 del summenzionato D.Lgs. 23/2011, alla disciplina del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (decreto istitutivo dell'I.C.I.), in quanto compatibili e ~~alle disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228~~.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta municipale propria e per la gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Articolo 2

Definizione di fabbricati ed aree

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono assoggettati all'imposta municipale propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del COMUNE di TEMU', ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Per l'individuazione delle caratteristiche del presupposto oggettivo si rinvia all'art. 2, del D.Lgs. 504/92, dove sono così definiti:
 - **fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato, purché venga fornita idonea prova di detto utilizzo;
 - **area fabbricabile**: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dai soggetti passivi con la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, che svolgono una delle attività disciplinate dall'art. 2135 del C.C.. In particolare la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 10 della legge 9-1-1963, n. 9, concernente le norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - **terreno agricolo**: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, di cui all'articolo 2135 del C.C..

Articolo 3

Determinazione valori delle aree fabbricabili ai fini dell'accertamento

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso in materia di I.M.U. il Comune di Temù determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; in sede di prima applicazione dell'I.M.U. vengono determinati come indicato nel prospetto allegato A).
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo è versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati di anno in anno mediante deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione; i nuovi valori delle aree fabbricabili entreranno quindi in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio. In assenza di modifiche, si intendono confermati i medesimi valori anche per l'anno successivo.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza dell'imposta versata a tale titolo. Analogamente, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le medesime aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori venali in comune commercio all'epoca del versamento.
5. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area, come identificata al precedente articolo 2, è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo.
6. Si conferma l'assunzione della base imponibile calcolata sull'area edificabile nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati, di interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.
7. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidono negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
8. Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992, concernente la determinazione della base imponibile I.C.I., ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

Articolo 4

Aree divenute inedificabili

1. E' possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che, successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili.
La disposizione di cui al precedente capoverso si applica esclusivamente alla quota di imposta spettante al Comune e non anche, in mancanza di espresse indicazioni di legge in proposito, alla quota di competenza dello Stato.

2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire ad atti amministrativi adottati dal Comune quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché a vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i termini di validità delle licenze edilizie;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

4. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità della normativa vigente.

5. Saranno rimborsate le imposte versate fino ai due anni precedenti la data di adozione dell'atto che ne determina l'inedificabilità.

6. Nel caso l'area interessata ridiventi successivamente di nuovo edificabile il contribuente è tenuto a riversare l'imposta precedentemente rimborsata.

Articolo 5

Determinazione base imponibile dei fabbricati

1. La base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta sui fabbricati si ottiene applicando alla rendita catastale iscritta in catasto rivalutata del 5,00% (ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23.12.1996, n. 662) i seguenti moltiplicatori :

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "A" (con esclusione della categoria A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
- b) 140 per i fabbricati nel gruppo catastale "B" e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e nella categoria catastale D/5;
- d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale "D" con esclusione della categoria D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

2. Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto, fermo l'obbligo della loro iscrizione nei modi e termini fissati dalla vigente normativa, si assume come base di partenza una "rendita catastale presunta" determinata per analogia alle categorie e classi catastali di fabbricati previste per la zona censuaria di Temù che ne determinano anche i relativi valori (per vani o superficie); a detto valore presunto, previa rivalutazione del 5,00%, andranno applicati i moltiplicatori di cui al precedente comma 1.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega

idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione della base imponibile dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le seguenti caratteristiche: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale, ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

Articolo 6 Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro i termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011 istitutivo dell'imposta, l'aliquota ordinaria del Comune di Temù viene fissata all' 1,06% (uno virgola zero sei per cento), comprensiva della quota dello 0,38% (zero virgola trentotto per cento) di spettanza dello Stato.
3. L'aliquota di cui al comma precedente viene applicata alla generalità dei fabbricati ed alle aree edificabili, fatte salve le esenzioni, riduzioni ed agevolazioni di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento.

2. Ai sensi dell' art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 istitutivo dell' imposta, nonché delle disposizioni di cui all' art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l' aliquota ordinaria del Comune di Temù, relativa all' imposta di competenza del Comune stesso, dovuta sugli immobili censiti nelle categorie catastali A, B e C, nonché alle aree edificabili, viene fissata all' 1,06% (uno virgola zero sei per cento), fatte salve esenzioni, agevolazioni e riduzioni, di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento.

3. Ai sensi dell' art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il gettito dell' imposta derivante dall' applicazione dell' aliquota stabilita dal precedente comma, è interamente di spettanza del Comune.

4. Ai sensi dell' art. 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il gettito dell' imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D (con esclusione della categoria catastale D/10), è calcolato ad aliquota base dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, dell' art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e interamente riservato allo Stato.

5. Ai sensi dell' art. 1, comma 380, lettera g) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l' aliquota di base per le categorie catastali D1 e D5, come sopra determinata, è aumentata di 0,30 punti percentuali; il gettito derivante da tale maggiorazione rimane acquisito al bilancio comunale.

6. Il gettito dell' imposta derivante dai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, classificati nella categoria catastale D/10, è calcolato ad aliquota dello 0,20% (zero virgola due per cento), interamente riservata allo Stato.

Articolo 7
Abitazione principale e pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (articolo 13, comma 2, D.L. 201/2011).
2. In particolare ciò si verifica nei seguenti casi:
 - a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
 - b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case popolari;
 - d) abitazione di soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, purché lo stesso soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
3. In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 del presente regolamento, viene assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; tale beneficio si applica anche alla relativa pertinenza come precisato al successivo comma 4.
4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, e possono essere considerate tali nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle sopra citate categorie catastali.
5. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze, come definite al comma precedente, sono previste le seguenti agevolazioni e riduzioni:
 - a) aliquota ridotta al 0,20 per cento;
 - b) detrazione fissa di € 200,00;
 - c) ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comunque entro il limite massimo di € 400,00).
6. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
7. La detrazione fissa di € 200,00, nel caso in cui la stessa abitazione principale sia goduta da più contribuenti, viene rapportata alla quota di possesso di ciascuno.
8. Le detrazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 5 competono solamente per l'abitazione principale, mentre operano sull'imposta dovuta sulle pertinenze per la residua quota eventualmente non utilizzata per l'abitazione principale.
9. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della o delle pertinenze. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate.
10. In considerazione che il beneficio non è esteso a tutte le unità immobiliari pertinenziali, l'utente deve dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio distribuita dall'ufficio tributi, gli estremi catastali delle unità immobiliari considerate pertinenze dell'abitazione e che le medesime non sono

locate. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Articolo 8 Riduzioni di aliquota e d'imposta

1. Con i poteri attribuiti dalla potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., l'aliquota ordinaria di cui al precedente articolo 4, comma 2, viene ridotta allo 0,38% (zero virgola trentotto per cento) per le seguenti tipologie di fabbricati:
 - a) categoria catastale A/6 (abitazioni di tipo rurale);
 - b) categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
 - c) categoria catastale B/1 (collegi, convitti e caserme);
 - d) categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);
 - e) categoria catastale C/2 (magazzini e locali di deposito);
 - ~~f) categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni);~~
 - ~~g) categoria catastale D/2 (teatri e cinematografi);~~
 - ~~h) categoria catastale D/3 (fabbricati per esercizi commerciali);~~
 - i) unica abitazione e relative pertinenze possedute da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risultino locate;
2. Alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore a parenti entro il 2° grado in linea retta o collaterale (genitori, figli, fratelli e nonni) e da questi utilizzate come abitazione principale, si applica l'aliquota agevolata dello 0,38 per cento, senza diritto alle detrazioni di cui al comma 5, lettere b) e c) del precedente articolo 7; l'aliquota agevolata, per analogia all'abitazione principale, si applica anche alle pertinenze concesse in uso gratuito unitamente all'abitazione.
3. Alle unità immobiliari accatastate nelle categorie C2, C6 e C7 adibite a pertinenza dell'abitazione principale, ma che eccedono per numero quelle stabilite dal comma 4 del precedente articolo 6, si applica l'aliquota agevolata dello 0,38 per cento, senza diritto alle detrazioni per l'abitazione principale.

Articolo 9 Esenzioni

1. Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30.11.1992, n. 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Aziende unità sanitarie locali, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
2. Ai fini del beneficio dell'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili posseduti da enti non commerciali, i fabbricati interessati devono soddisfare contemporaneamente tutti i tre seguenti requisiti:
 - a) devono essere per la loro natura catastale destinati "esclusivamente" alle attività indicate nella citata lettera i) dell'articolo 7 del D.Lgs. 504/1992;
 - b) devono essere posseduti dall'ente non commerciale;
 - c) devono essere utilizzati per le finalità di cui al presente articolo esclusivamente dallo stesso ente non commerciale possessore del fabbricato;
 - d) i precedenti requisiti devono sussistere per l'intero periodo di imposta (nel senso che non sono consentiti usi per attività promiscue nemmeno per periodi inferiori al periodo di imposta).
3. Ai sensi dell'articolo 7, lettera h) del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, l'esenzione di cui al precedente comma viene riconosciuta anche nel caso di terreni agricoli "edificabili" al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) persistenza sul fondo dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali;
- b) il possessore deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale con obbligo di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9/1963 (ex Scau, ora Inps, servizio previdenza agricola);
- c) l'esenzione decade automaticamente al cessare anche di una sola delle precedenti condizioni;

4. Sono altresì esenti dall'imposta:

- a) gli immobili di proprietà delle ONLUS, a condizione che siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 460/97;
- b) i terreni agricoli ricadenti in territorio interamente montano (con delimitazione prevista dall'articolo 15 della legge 984/1977), se non edificabili.

5. I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT), ~~esclusi quelli classificati nel gruppo catastale D10.~~

Articolo 10 **Denunce**

1. Per gli obblighi di dichiarazione si rinvia alle disposizioni legislative in materia.
2. Per ogni agevolazione introdotta con il presente regolamento dovrà essere presentata apposita richiesta dichiarativa, entro il termine per il versamento del saldo, che avrà effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso, i soggetti interessati sono tenuti a dichiarare, nelle forme e nei termini sopra indicati, le modificazioni intervenute.

Articolo 11 **Versamenti**

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta in base alle disposizioni di legge.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di pagamento "delega F24".
3. I versamenti di autotassazione non vanno eseguiti qualora l'importo da versare per ogni singola quietanza risulti inferiore ad € 2,00.
4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 12 **Ravvedimento operoso**

1. Il contribuente che non abbia pagato l'imposta dovuta, o l'abbia pagata in misura inferiore, può regolarizzare la sua posizione applicando l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del

D.Lgs. n. 472/1997, che prevede il pagamento di una sanzione ridotta, semprechè la violazione non sia già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

2. Le sanzioni ridotte da applicare sono le seguenti:

- a) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza: 3,00%;
- b) se la regolarizzazione avviene entro 1 anno dalla scadenza: 3,75%;
- c) se la regolarizzazione avviene entro 2 anni dalla scadenza: 15%.

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 13

Dilazioni di pagamento

1. L'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere la dilazione d'imposta dovuta a seguito di provvedimenti di liquidazione e/o accertamento qualora l'importo complessivo per ogni singola oblazione, comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi, sia superiore ad € 500,00.

2. La dilazione può essere concessa fino ad un massimo di 4 rate bimestrali per debiti fino a € 5.000,00 e di n. 8 rate bimestrali per debiti superiori, in entrambi i casi decorrenti dal primo mese successivo a quello di scadenza del relativo avviso impositivo.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza dell'atto impositivo che stabilisce l'ammontare del debito e comunque prima dell'inizio di qualsiasi procedura esecutiva. Inoltre non potrà essere concessa sui debiti d'imposta per i quali sia stato instaurato contenzioso presso le Commissioni Tributarie di qualsiasi grado.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate consecutive, decade immediatamente il beneficio della rateizzazione ed il residuo importo sarà reso immediatamente riscuotibile in unica soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni.

Articolo 14

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo anche mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, proponendo alla Giunta Comunale tutte le possibili azioni da intraprendere.

2. Non si fa luogo alla riscossione ed alla restituzione di somme relative all'I.M.U., comprensive di eventuali sanzioni od interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito o debito derivante dall'attività di controllo, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, sia pari o inferiore a € 30,00 ai sensi dell'art. 3, c.10, del D.L. 16/12.

3. Per incentivare l'attività di controllo, ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività di gestione dell'Imposta municipale propria è riconosciuto un compenso incentivante.

4. Tale compenso è riconosciuto in una misura percentuale, stabilita dalla Giunta comunale all'inizio di ogni anno, sull'importo relativo alla maggiore imposta accertata annualmente nel rendiconto finanziario.

5. Il fondo così costituito si intende comprensivo degli oneri previdenziali a carico dell'Ente ed è ripartito tra i dipendenti interessati con provvedimento motivato del responsabile del Servizio Finanziario, salvo che per la quota a lui spettante per la quale provvede il Segretario comunale.

6. Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali, agli emolumenti di cui all'art. 6 – comma ottavo – della legge n. 127/97 e successive modifiche, alle indennità di posizione e di risultato previste dall'art. 10 del nuovo ordinamento professionale sulle qualifiche dei dipendenti degli Enti Locali.

CAPO II NORME FINALI

Articolo 15

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Il presente regolamento, a norma del comma 15 art. 13 del D.L. 201/2011 verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze e, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; verrà pubblicato inoltre sul sito internet comunale, nonché sul sito internet della Fondazione IFEL o similari.

Articolo 16

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D.L. n- 201/2011, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011; le norme contenute agli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo n. 23/2011, ~~all'art. 1, comma 330, della legge 24 dicembre 2012, n. 228~~ in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Articolo 17

Applicabilità del regolamento

~~Le modifiche introdotte dal presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2013.~~

ALLEGATO A) al Regolamento Comunale IMU

Aliquote e coefficienti IMU da 01.01.2013

Immobili		Coeff. Molt.	ALIQUOTA COMUNE (100%)	ALIQUOTA STATO (100%)
Cat.	descrizione			
	Abitazioni tipo civile	160	1,06 %	
	Abitazioni tipo economico	160	1,06 %	
	Abitazioni tipo popolare	160	1,06 %	
	Abitazioni tipo rurale	160		
	Abitazioni in villini	160	1,06 %	
	Abitazioni in ville	160	1,06 %	
	Uffici e studi privati	80		
	Collegi, convitti, ricoveri, caserme, conventi,	140		
	Uffici pubblici	140	1,06 %	
	Scuole e laboratori scientifici	140	1,06 %	
	Negozi e botteghe	55		
	Magazzini e locali di deposito	160		
	Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse	160	1,06 %	
D 01	Opifici	60		0,76 %
D 02	Alberghi e pensioni	60		0,76 %
D 03	Teatri, cinematografi, sale per spettacoli	60		0,76 %
D 04	Case di cura e ospedali	60		0,76 %
D 05	Istituti di credito e di assicurazioni	80		0,76 %
D 06	Fabbricati e locali per servizi sportivi	60		0,76 %
D 07	Fabbricati industriali strumentali	60		0,76 %
D 08	Fabbricati commerciali strumentali	60		0,76 %
D 10	Fabbricati rurali strumentali	60		0,20 %

ABITAZIONE PRINCIPALI, PERTINENZE ed ASSIMILAZIONI

Fermi restando i moltiplicatori delle rendite al fine del calcolo della base imponibile e ferma restando la categoria catastale di appartenenza vengono applicate le seguenti agevolazioni :

Descrizione	Aliquota 100% COMUNE	detrazioni
Abitazione principale	0,20 %	- Detrazione € 200,00 - Detrazione € 50,00 per ogni figlio convivente (fino a 26 anni)
Una pertinenza di cat. C2 + una pertinenza di categoria C6	0,20 %	residua detrazione abitazione principale
Altre pertinenze abitazione principale	0,38 %	Nessuna detrazione
Abitazione e relative pertinenze data in uso gratuito a familiari per abitazione principale	0,38%	Nessuna detrazione
Unica unità immobiliare di categoria A e relative pertinenze possedute in Italia da cittadini iscritti all'AIRE	0,38 %	Nessuna detrazione
Unica unità immobiliare di categoria A (+ 1 pertinenza cat. C2 + 1 pertinenza categoria C6) posseduta da anziano residente in Casa di Riposo a patto che non sia locata	0,20%	- Detrazione € 200,00

ALLEGATO B) al Regolamento Comunale IMU

VALORI MEDI DELLE AREE EDIFICABILI NEL COMUNE DI TEMU'				
TABELLA DA APPLICARSI PER I PERIODI DI IMPOSTA A PARTIRE DALL' ANNO 2013				
ZONE DEL PRG	TEMU'	PONTAGNA	VILLA	PLAZZA
A	150,00/ M ³	120,00/ M ³	100,00/ M ³	//
B1	200,00/ M ³	200,00/ M ³	150,00/ M ³	250,00/ M ³
B2	200,00/ M ³	200,00/ M ³	150,00/ M ³	250,00/ M ³
B3	200,00/ M ³	200,00/ M ³	150,00/ M ³	350,00/ M ³
C1 (esclusi i comparti adottati dal consiglio comunale)	100,00/ M ³	100,00/ M ³	75,00/ M ³	125,00/ M ³
C2 (compresi i comparti di C1 adottati dal consiglio comunale)	200,00/ M ³	200,00/ M ³	150,00/ M ³	250,00/ M ³
D1	20,00/ MQ	20,00/ MQ	20,00/ MQ	20,00/ MQ
D2	20,00/ MQ	20,00/ MQ	20,00/ MQ	20,00/ MQ
D3	20,00/ MQ	20,00/ MQ	20,00/ MQ	20,00/ MQ
D4	20,00/ MQ	20,00/ MQ	20,00/ MQ	20,00/ MQ
D5	30,00/ MQ	30,00/ MQ	30,00/ MQ	30,00/ MQ
D7	30,00/ MQ	30,00/ MQ	30,00/ MQ	30,00/ MQ
AREA DI SEDIME FABBRICATI EX RURALI (al di fuori delle zone sopra indicate)	40,00/ MQ	40,00/ MQ	40,00/ MQ	40,00/ MQ
AREA DI SEDIME FABBRICATI EX RURALI SITUATI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO INDICATO NELLA TAVOLA ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE G.C. 110/2003 <u>NOTA BENE: DAL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, IL VALORE DEVE ESSERE CALCOLATO SULLA CAPACITA' EDIFICATORIA COME INDICATO NELLE ZONE B (VALORE A METRO CUBO)</u>	200,00/ MQ	200,00/ MQ	200,00/ MQ	200,00/ MQ